

## 11. I rapporti tra imprese e PA

Il [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) prevede che le imprese hanno il diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi Amministrazione pubblica. Non è più possibile quindi per un Ente o per un gestore di pubblico servizio obbligare le imprese a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro (nella maggior parte dei casi costituito dalla PEC e dai siti Web), certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA attraverso gli strumenti info-telematici.

### PA e imprese: le previsioni del CAD

Il CAD contiene alcune prescrizioni rivolte specificamente alle imprese ed ai loro rapporti con la Pubblica Amministrazione: si tratta di norme a carattere generale, suscettibili di innovare profondamente le modalità di relazione tra le realtà imprenditoriali (indipendentemente dalle loro "dimensioni") e la PA.

In particolare, sulla tematica delle imprese rilevano gli articoli:

- Art. 5-bis in tema di Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche;
- Art. 10 relativo allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- Art. 11 sull'istituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

L'art. 5-bis del CAD sancisce il principio generale secondo cui la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Questa norma individua nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione l'unico canale legittimo per lo svolgimento dei rapporti tra le Amministrazioni pubbliche e le imprese, escludendo la possibilità del ricorso a strumenti diversi (es. le tradizionali comunicazioni e documentazioni cartacee e via fax), a prescindere dal soggetto (pubblico o privato) che invia la comunicazione.

Attraverso questa norma il legislatore più che un vero e proprio diritto ha configurato, in capo alle imprese, una situazione soggettiva riconducibile nel novero dei diritti/doveri.

Per l'attuazione di questo principio il CAD individua due canali differenziati in ragione delle Amministrazioni destinatarie. Rispetto alle amministrazioni centrali: l'art. 5-bis demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di attuazione e la fissazione dei relativi termini, mentre per le Regioni e gli altri enti locali il Governo deve promuovere specifiche intese per l'adozione degli indirizzi necessari a dare effettività a questo principio anche a livello locale.

Il 22 luglio 2011, con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "[Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni](#)" è stata data attuazione al mandato contenuto nell'art. 5-bis del CAD.

Il provvedimento definisce tempistica e modalità per la messa a regime del sistema entro il 1° luglio 2013: a partire da tale data la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche (e relativi allegati) dovranno avvenire esclusivamente in via telematica; le PPAA, nell'ambito di questi rapporti, non potranno più legittimamente effettuare o accettare comunicazioni in forma cartacea.

Quanto agli strumenti, il DPCM 22 luglio 2011 prevede espressamente che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni PA-imprese debbano avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata; infatti, le imprese (sia individuali sia in forma societaria) sono tenute a dotarsi di un indirizzo PEC ai sensi della normativa vigente.

Si tratta di una previsione molto rilevante anche sotto il profilo delle responsabilità: l'inosservanza di quanto previsto costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi del [D. Lgs. n. 165/2001](#) ed è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

Coerentemente con il principio generale enunciato dell'art. 5-bis, l'art 10 del CAD specifica che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) eroga i propri servizi verso l'utenza esclusivamente in via telematica. L'attuazione di questo principio è stata posta in essere con il [Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive") che si pone come normativa speciale rispetto alle previsioni di carattere generale, incluse quelle contenute nel CAD.

Infine, l'art. 11 del CAD prevede l'istituzione presso il Ministero delle attività produttive del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, in cui è contenuto l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa. Nella redazione e gestione di questo registro il Ministero delle attività produttive si avvale del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Registro si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico e fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

## Strumenti telematici per le imprese

Al di là delle prescrizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, le Amministrazioni centrali e periferiche hanno dato predisposto servizi telematici rivolti al mondo dell'impresa per la presentazione di richieste o l'assolvimento di particolari obblighi.

Nel panorama di queste iniziative, si segnalano:

- 1) la realizzazione di un punto di accesso unico dedicato alla fornitura di servizi informativi e operativi a supporto dell'attività dei SUAP ossia il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it);
- 2) la rete di [Comunicazione Unica Impresa](#) (ComUnica), per l'invio obbligatorio di comunicazioni e documenti ad un unico destinatario (il Registro delle Imprese) anziché ottemperare agli obblighi di legge verso i diversi interlocutori istituzionali interessati quali Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per gli adempimenti e comunicazioni differenti da quelli di competenza del SUAP.

### 1. Il portale Impresainungiorno.gov

L'art.3 DPR 160/2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", ha previsto la realizzazione di uno specifico portale (<http://www.impresainungiorno.gov.it/>) che mira a facilitare le comunicazioni tra impresa e PA, allo scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e gli enti interessati, più efficienti, chiari e meno costosi.

Il portale offre i propri servizi a:

- Imprese: dal 1 Ottobre 2011 costituisce lo strumento unico online, su scala nazionale, a cui le imprese possono fare riferimento per gli adempimenti e per la presentazione delle istanze relative all'intero ciclo di vita dell'impresa. Il portale, infatti, consente l'accesso ai servizi di rete per gli adempimenti di impresa su tutto il territorio italiano, compreso l'ambito degli enti locali che ancora non risultano accreditati sui nuovi requisiti informatici, previsti dalla riforma per i SUAP;
- Pubbliche amministrazioni: fornisce le informazioni e i servizi per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), sulle norme e le modalità di accreditamento ai nuovi requisiti tecnici per operare in modalità telematica. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato.

### 2. Comunicazione Unica Impresa (ComUnica)

Dal 1 aprile 2010, data in cui è entrata in vigore la Comunicazione Unica, tutte le imprese – sia individuali che societarie – devono obbligatoriamente espletare gli adempimenti attinenti al Registro delle imprese (iscrizione, modifica, cessazione) per via telematica o su supporto informatico.

Tale modalità consente l'invio di comunicazioni e documenti al Registro delle Imprese che diventa l'unico interlocutore istituzionalmente previsto che renderà disponibile le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative ricevute direttamente agli enti interessati quali Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate .

Attraverso la Comunicazione Unica, l'impresa può assolvere i seguenti adempimenti amministrativi:

- per il Registro delle imprese, tutte le comunicazioni di avvio, modifica e cessazione dell'attività economica;

- per l’Agenzia delle entrate, tutte le comunicazioni di avvio, modifica e cessazione dell’attività economica;
- per l’INAIL, le comunicazioni di avvio dell’attività economica;
- per l’INPS, le comunicazioni di avvio dell’attività economica;
- per l’Albo Artigiani (dove la normativa regionale lo prevede).

Più in generale, attraverso la Comunicazione Unica Impresa è possibile inviare alle Amministrazioni destinatarie qualsiasi comunicazione, restano escluse solamente quelle che richiedono un atto notarile.

L’accesso alla rete ComUnica avviene attraverso l’autenticazione nel sistema StartWeb all’interno del portale del Registro delle imprese ([www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it))

Per utilizzare il sistema ComUnica, le imprese dovranno essere dotate di Firma Digitale e Posta elettronica Certificata.

<b>Riferimenti Normativi</b>	<i>D. Lgs. n. 82/2005: artt. 5-bis, 6-bis, 10, 11 – D.P.R. n. 160/2010: artt. 3, 4, 5, 7</i>
<b>Regole tecniche e provvedimenti attuativi</b>	- <a href="#">DPCM 22 luglio 2011</a>
<b>Tag</b>	<i>Diritti digitali, Organizzazione, Strumenti</i>
<b>Voci di glossario</b>	<i>Certificati elettronici - Certificato qualificato - Certificatore accreditato Chiavi crittografiche – Chiave privata – Chiave pubblica - Indice della PA (IPA) – Posta elettronica certificata – Registro di protocollo – Trasmissione informatica dei documenti</i>